

N. 4268/2011 I.F..

TRIBUNALE DI PORDENONE

composto dai Magistrati:

dott. Francesco	Pedoja	Presidente rel.
dott. Enrico	Manzon	Giudice
dott. ssa Martina	Gasparini	Giudice

Visti i ricorsi riuniti presentati da  
S.P.A.

CONTRO

S.P.A.

E da

S.P.A.

CONTRO

S.P.A.

e letti gli artt. 98 e 99 L.F.

letti gli atti di causa, sentite le parti all'udienza in camera di consiglio del 24/05/2012, lette altresì le memorie autorizzate,

osserva

La Curatela fallimentare ha proposto impugnazione avverso il provvedimento con cui il G.D. aveva ammesso in via chirografaria il credito di per € 2.365.395,84= lamentando che erroneamente il G.D. aveva ritenuto revocabile la sola ipoteca iscritta dalla Banca in epoca sospetta, laddove tutto il credito della Banca doveva essere escluso per revocabilità dell'intera operazione di trasformazione di credito chirografario in credito privilegiato e comunque per nullità del contratto di mutuo fondiario e/o per simulazione assoluta o relativa dell'operazione.

A sua volta proponeva opposizione lamentando che l'ipoteca revocata aveva natura accessoria rispetto al credito vantato il quale, una volta riconosciuto, doveva essere ammesso in via ipotecaria.

Le Parti si opponevano alle reciproche avverse istanze e concessi termini per deposito di memorie illustrative i ricorsi giungono ora all'esame del Collegio.

*Sulle questioni processuali*

Premesso che l'impugnazione della Curatela appare tempestiva in quanto depositata entro 30 gg. dal provvedimento di esecutività dello stato passivo ( datato 22/11/2011), va rilevato da un lato che nella difesa in sede di opposizione ex art.98 L.F. promossa da la Curatela ha chiesto la conferma del provvedimento del G.D. solo per la parte in cui questi aveva escluso la efficacia dell'ipoteca iscritta dalla Banca, confermando al contrario la propria richiesta di rigetto del credito; d'altro lato non si è verificata alcuna decadenza in capo alla Curatela di proporre in sede di impugnazione nuove eccezioni di merito, non essendovi preclusioni normative a proporre eccezioni (peraltro rilevabili di ufficio) non formulate nella fase di accertamento del passivo avanti al G.D..

*Sul merito della vicenda*

Sulla prima eccezione della Curatela di nullità del contratto di mutuo fondiario per superamento dei limiti di finanziabilità, premesso che il superamento comporterebbe la nullità solo per la parte eccedente la somma finanziabile, la relativa eccezione appare

del tutto infondata per mancanza di prova del superamento dei limiti, atteso che non è indicato esattamente quale debba essere il valore di riferimento, valore da riferire alla data di stipulazione del mutuo, ma non rintracciabile con sicurezza in relazione alla pluralità dei valori di riferimento emergenti dalle perizie di stima svolte nel tempo e dell'importo – per quanto complessivo di beni mobili ed immobili – di gran lunga superiore all'entità del mutuo pattuito dalla Curatela in sede di preliminare di vendita.

Vanno altresì rigettate le eccezioni di simulazione assoluta e relativa sempre svolte dalla Curatela risultando indubitabile che le parti contrattuali hanno voluto trasformare il debito/credito bancario da breve a lungo termine e questo era lo scopo pratico del contratto di mutuo fondiario, atteso che la trasformazione del credito doveva essere associata ad una dazione contestuale di ipoteca (oltre alla previsione di ulteriori garanzie personali degli amministratori/soci). La mancata simulazione del privilegio esclude conseguentemente la sussistenza di una bancarotta preferenziale e la possibilità di dedurre sul piano civilistico una nullità virtuale del contratto ex art. 1418 C.C. non essendovi alcuna violazione di norma penale.

La circostanza invece che tramite la sottoscrizione del contratto di mutuo fondiario e la successiva dazione delle somme mutate, accreditate sul c/c scoperto a causa delle esposizioni chirografarie, siano state ripianate dette passività, determina la sussistenza di un pagamento con mezzo anomalo revocabile ex art. 67 c.1 n.2 L.F., con esonero della Curatela dalla prova della conoscenza dello stato di insolvenza in capo alla Banca nonché ex art. 2901 C.C. (cfr. Cass. Sent. n. 20622/2007).

Ora la revoca di tutta l'operazione e della relativa iscrizione ipotecaria peraltro determina in capo al soggetto revocato il diritto al riconoscimento del proprio credito nascente proprio da detto effetto restitutorio, onde sotto questa diversa motivazione va confermato il provvedimento impugnato ed opposto del G.D..

Stante la reciproca soccombenza delle parti vanno integralmente compensate le spese di lite

P.Q.M.

respinge l'opposizione di \_\_\_\_\_ e l'impugnazione della Curatela

Compensa tra le parti le spese del procedimento.

Deciso il 17/07/2012

IL PRESIDENTE  
Dott. Francesco PEDOJA